



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**  
**'ADDA MARTESANA'**

**SETTORE 9 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Regolamento sulla disciplina delle installazioni degli  
impianti pubblicitari sul territorio comunale**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19/06/2023**

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

Art. 2- Definizione mezzi pubblicitari

### **CAPO II**

#### **TIPOLOGIA - UBICAZIONE**

Art. 3 - Dimensioni

Art. 4 - Distanze

Art. 5 - Insegna di esercizio

Art. 6 - Pre insegna

Art. 7 - Cartello

Art. 8 - Locandina

Art. 9 - Strisciane

Art. 10 - Servizi utili

Art. 11 - Freccie industriali, artigianali, commerciali

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Art. 12 - Autorizzazioni e nulla osta

Art. 13 - Istanza per il rilascio di autorizzazione o nulla osta

Art. 14 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 15 - Procedura per il rilascio del nulla osta

Art. 16 - Durata dell'autorizzazione e del Nulla Osta

Art. 17 - Diniego

Art. 18 - Voltura

Art. 19 - Termine di installazione

Art. 20 - Modifica, Rinuncia e Revoca

## **CAPO IV**

### **OBBLIGHI - DIVIETI - VINCOLI**

Art. 21 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 22 - Targhette di identificazione

Art. 23 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

Art. 24 - Convenzioni speciali

Art. 25 - Divieti

Art. 26 - Vincoli storici e artistici

Art. 27 - Vincoli paesaggistici e ambientali

Art. 28 - Rimozione d'urgenza

## **CAPO V**

### **ILLECITI E SANZIONI**

Art. 29 - Rimozione previa diffida

Art. 30 - Difformità messaggi pubblicitari

Art. 31 - Vigilanza

Art. 32 - Servizi utili e frecce industriali

Art. 33 - Sanzioni amministrative

## **CAPO VI**

### **CANONI**

Art. 34 - Oneri e corrispettivi

Art. 35 - Rimborsi e recuperi

Art. 36 - Affidamento del servizio

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 37 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 38 - Disposizioni abrogate

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. I**

##### **Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento**

1.1 Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (di seguito definito C.d.S.) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, d.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (di seguito definito Reg. C.d.S.), l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione al Comune, con particolare attenzione alla sicurezza stradale di cui agli articoli 21 e 23 C.d.S.

1.2 Lungo le strade di competenza del Comune nei tratti all'interno del centro abitato, le procedure d'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica pubblicitaria sono soggette a regolamentazione comunale, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del C.d.S. Rimane alternativamente valida l'applicazione delle disposizioni del C.d.S.

1.3 I principi informatori sono la sicurezza delle strade e della circolazione, che devono essere sempre assicurati e salvaguardati dal Comune anche attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.

#### **Art. 2**

##### **Definizione mezzi pubblicitari**

##### **Art. 23 C.d.S. - Art. 47 Reg. C.d.S. Pubblicità sulle strade e sui veicoli – Definizione dei mezzi pubblicitari**

2.1 Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Reg. C.d.S. i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:

- a) insegna;
- b) pre insegna;
- c) sorgente luminosa;
- d) cartello;
- e) striscione, locandina e stendardo;
- f) segno orizzontale reclamistico;
- g) impianto pubblicitario di servizio;
- h) impianto di pubblicità o propaganda.

2.2 Nei successivi articoli gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

## **CAPO II**

### **TIPOLOGIA - UBICAZIONE**

#### **Art. 3**

##### **Dimensioni**

**Art. 23 C.d.S. - Art. 48 Reg C.d.S.**

**Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

##### **Dimensioni**

3.1 I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'articolo 23 C.d.S. e definiti nell'articolo 47 del Reg. C.d.S., se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 48 (DIMENSIONI) del Reg. C.d.S.

#### **Art. 4**

##### **Distanze**

**Art. 23 C.d.S. - Art. 51 Reg. C.d.S.**

**Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

**Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

4.1 L'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 del Reg. C.d.S., ad eccezione dei tratti stradali ove si riscontrano elevati tassi di incidentalità stradale o altre criticità legate alla sicurezza della circolazione comprovate da Enti con competenze superiori o da Forze dell'Ordine operanti sul territorio.

4.2 I punti per la misurazione delle distanze di cui al comma precedente saranno definiti nel procedimento amministrativo del rilascio dei titoli autorizzativi adottati con specifico provvedimento del Settore IX competente (SUE/SUAP)

#### **Art. 5**

##### **Insegna di esercizio**

**Art. 23 C.d.S. - Art. 47 c. 1 Reg. C.d.S.**

**Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

**Definizione dei mezzi pubblicitari.**

5.1 L'insegna di esercizio come definita dall'art. 47 c. 1 del Reg. C.d.S., deve essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa.

5.2 Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; ogni ulteriore cartello standardo bandiera riportante logo o nome dell'esercizio verrà trattato come impianto pubblicitario generico e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari generici.

## **Art. 6**

### **Pre insegna**

**Art. 23 C.d.S. - Art. 47, 48 c. 3 e 51 c. 13 Reg. C.d.S.**

**Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

**Dimensioni**

**Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.**

6.1 Le pre insegne, definite dall'art. 47 c.2 e dall'art. 48 c. 3 del Reg. C.d.S., sono finalizzate a pubblicizzare un'attività indicando la direzione dove si trova la sede. Le pre insegne sono installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 1 Km.

6.2 Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di pre insegne, ai sensi dell'art. 51 c. 13 del Reg. C.d.S., ad una distanza di 500 mt prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio d'avvistamento previsto per essi e dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

## **Art. 7**

### **Cartello**

**Art. 23 C.d.S. - Art. 47 Reg. C.d.S.**

**Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

**Definizione dei mezzi pubblicitari**

7.1 Il cartello pubblicitario è descritto e deve possedere le caratteristiche di cui all'art. 47 e. 4 del Reg. C.d.S.

7.2 Il cartello può essere bifacciale: in questo caso, ai fini delle disposizioni fissate dall'art. 51 del Reg. C.d.S, qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.

7.3 Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra 2 cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri.

## **Art. 8**

### **Locandina**

**Art. 23 C.d.S. - Art. 51 comma 10 Reg. C.d.S.**

**Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

**Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

8.1 L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltreché per il lancio di iniziative commerciali.

8.2 L'esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso;

8.3 Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art. 51 del Reg. C.d.S.

8.4 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

8.5 Le domande devono essere presentate non prima di 20 gg. lavorativi antecedenti la data di esposizione. Resta fermo il termine di 60 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo. Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni, che in ogni caso non può eccedere i 15 giorni e il numero di posizioni richieste.

## **Art. 9**

### **Striscione**

#### **Art. 23 C.d.S.- Art. 51 comma 10 Reg. C.d.S.**

##### **Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

##### **Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.**

9.1 L'esposizione di striscioni, come disciplinata dall'art. 51 c.10 del Reg. C.d.S., è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto.

9.2 Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

9.3 L'esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 20 giorni.

## **Art. 10**

### **Servizi utili**

#### **Art. 39 C.d.S. - Art. 136 Reg. C.d.S.**

##### **Segnali verticali**

##### **Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili**

10.1 I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere posti in prossimità del servizio segnalato previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale.

10.2 Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte dal C.d.S. e dal Reg. C.d.S., per i mezzi pubblicitari.

10.3 Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. C.d.S. e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.

10.4 L'Ente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica.

10.5 All'Ente compete la valutazione dell'utilità della presenza del segnale richiesto, nonché la valutazione di eventuali ulteriori richieste della medesima attività.

## **Art. 11**

### **Frecce industriali, artigianali, commerciali**

**Art. 39 C.d.S. - Art. 134 Reg. C.d.S.**

#### **Segnali verticali**

#### **Segnali turistici e di territorio**

11.1 Il segnale di direzione con l'indicazione "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" può essere installato, previa autorizzazione dell'Ente, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica.

11.2 Il segnale deve comunque essere posto conformemente alle disposizioni degli artt. 78 e 81 del Reg. C.d.S.

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

## **Art. 12**

### **Autorizzazioni e nulla osta**

**Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S.**

#### **Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

#### **Autorizzazioni.**

12.1 La collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica lungo le strade insistente nel centro abitato o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario.

12.2 Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad un Ente diverso sono visibili da una strada di proprietà di un altro Ente, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

12.3 Nell'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo Nulla Osta di CMM se la strada è di competenza di quest'ultima.

## **Art. 13**

**Istanza per il rilascio di autorizzazione o Nulla Osta Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S.**

#### **Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

#### **Autorizzazioni**

13.1 Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione o nulla osta sono presentate al SUAP/SUE dell'Ente proprietario e vengono istruite per ordine di protocollo, entro il termine generale di 60 giorni.

13.2 L'istanza per il rilascio del Nulla Osta deve essere presentata direttamente a CMM dall'Azienda interessata e successivamente acquisita dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

13.3 All'atto di presentazione della domanda on-line, il richiedente deve allegare, oltre alla documentazione amministrativa richiesta anche:

1. autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
2. n. 2 bozzetti del messaggio, a colori e quotati;
3. planimetria ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda, con indicazione della strada provinciale, progressiva chilometrica e lato;
4. autorizzazione sottoscritta del proprietario del terreno all'installazione con indicazione dei dati catastali (Foglio, particella), qualora l'impianto pubblicitario insista su proprietà privata;
5. attestazione dell'avvenuto versamento per spese di istruttoria;
6. una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell'ambiente circostante;
7. autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita.

## **Art. 14**

### **Procedura per il rilascio dell'autorizzazione**

#### **Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S.**

#### **Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

#### **Autorizzazioni**

14.1 A seguito di presentazione della domanda tramite il portale istituzionale, l'Ente proprietario dà comunicazione, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., del procedimento e dell'avvio del procedimento stesso.

14.2 Il responsabile del procedimento valuta la conformità ed il rispetto dell'istanza con i principi di sicurezza stradale e della circolazione. In caso di esito favorevole provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza al protocollo. Se la documentazione presentata a corredo dell'istanza di cui al precedente art. 13 risulta incompleta, o comunque carente, il responsabile del procedimento ne richiede l'integrazione entro i primi 30 giorni dalla presentazione della domanda, assegnando un termine massimo di 30 giorni per l'integrazione. Il termine di 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso sino alla presentazione dell'integrazione documentale e ricomincia a decorrere solo in seguito alla presentazione della documentazione medesima.

14.3 L'autorizzazione riporta un richiamo agli obblighi che sussistono in capo al titolare dell'autorizzazione come definiti dall'art. 54 del Reg. C.d.S., inoltre indica:

- 1 l'indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;
- 2 il tipo di impianto;
- 3 - le prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;

4 - la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art. 55 del Reg;

5 - il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. "spazio libero", "per questa pubblicità tel.", etc.);

Le autorizzazioni s'intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto a titolo di diritti di segreteria, nonché il corrispettivo di cui all' art. 53 c. 7 del Reg. C.d.S;

14.4 Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente;

14.5 Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente l'Ente proprietario da ogni responsabilità;

14.6 Il soggetto autorizzato deve provvedere alla manutenzione dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza della viabilità, secondo il programma di interventi contenuto nell'autorizzazione. Ogni intervento manutentivo deve essere preventivamente comunicato all'Ente proprietario e con esso concordare le modalità di svolgimento degli interventi manutentivi che non possono durare oltre i di 90 giorni.

14.7 Il mancato rispetto delle indicazioni di cui al precedente 14.4 comporta la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

14.8 L'Ente proprietario ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

## **Art. 15**

### **Procedura per il rilascio del nulla osta**

#### **Art. 23 C.d.S.- Art. 53 Reg. C.d.S.**

#### **Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

#### **Autorizzazioni**

15.1 L'Ente proprietario è tenuto a valutare e, se del caso rilasciare, il Nulla Osta all'installazione di impianti pubblicitari per quegli impianti che insistono sui tratti fuori del centro abitato ovvero che siano visibili da strade di proprietà dell'Ente comunale.

15.2 L'Amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.

15.3 CMM o altro Ente proprietario, esaminati gli atti, qualora sussistano i presupposti, rilascia il N.O. specificando le indicazioni di cui al precedente 14.3, previo pagamento delle spese di istruttoria.

## **Art. 16**

### **Durata dell'autorizzazione e del Nulla osta**

#### **Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S.**

#### **Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

#### **Autorizzazioni**

16.1 La durata dell'autorizzazione ovvero del nulla osta di competenza comunale è pari ad anni 3 ai sensi dell'art. 53 del Reg. C.d.S., e deve essere indicata sull'impianto ai sensi del precedente art. 14.3 e dell'art. 55 del Reg. C.d.S..

16.2 La durata delle autorizzazioni è indicata nell'atto stesso.

16.3 Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, può presentare istanza di autorizzazione entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza come indicata sull'impianto.

16.4 La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

16.5 In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

## **Art. 17**

### **Diniego**

17.1 Qualora l'istanza non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art. 10 bis L.n.241/1990.

17.2 Resta impregiudicata in capo all'Amm.ne comunale di decidere in via unilaterale ed in piena autonomia senza che terzi possano vantare pretese di sorta e/o diritti d'impresa la facoltà di non rilasciare alcun titolo autorizzativo e/o N.O. in quanto non interessata ad instaurare alcun rapporto contrattuale vietando nel centro abitato l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario.

17.3 In caso sia riscontrata una situazione debitoria in essere con il soggetto richiedente, relativa a precedenti autorizzazioni, l'Ente si riserva di non procedere al rilascio di alcuna ulteriore autorizzazione anche se presentata nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 18**

### **Voltura**

18.1 Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

## **Art. 19**

### **Termine di installazione**

19.1 Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell'autorizzazione al richiedente, il termine per l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, come definiti dall'art. 47 del Reg. C.d.S..

19.2 Qualora l'Ente comunale accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione decade automaticamente. Dell'avvenuta decadenza l'Ente proprietario dà comunicazione al soggetto richiedente a mezzo pec o raccomandata a/r.

## **Art. 20**

### **Modifica Rinuncia/Revoca**

#### **Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S. Pubblicità sulle strade e sui veicoli Autorizzazioni**

20.1 La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art. 53 c. 8, del Reg. C.d.S. e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.

20.2 In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare all'Ente proprietario la rinuncia all'autorizzazione o al Nulla osta, indicando i tempi entro cui si impegna a rimuovere il mezzo pubblicitario oggetto del provvedimento rinunciato.

20.3 Le autorizzazioni ed i nulla osta rilasciati dal Comune possono essere revocati in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

20.4 In caso di revoca dell'autorizzazione per sopravvenuto interesse pubblico il titolare avrà diritto al rimborso del corrispettivo versato ai sensi dell'art. 53 c.7 del Reg. C.d.S. mentre non sarà restituita la somma incassata per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).

20.5 E' sempre possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

## **CAPO IV**

### **OBBLIGHI - DIVIETI - VINCOLI**

## **Art. 21**

#### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione Art. 23 C.d.S. - Art. 54 Reg. C.d.S. Pubblicità sulle strade e sui veicoli Obblighi del titolare dell'autorizzazione.**

21.1 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, di cui al precedente CAPO III del presente Regolamento, nel rispetto dell'art. 54 del Reg. C.d.S..

## **Art. 22**

### **Targhette di identificazione**

#### **Art. 23 C.d.S. - Art. 55 Reg. C.d.S. Pubblicità sulle strade e sui veicoli Targhette di identificazione**

22.1 Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi dell'art. 55 del Reg. C.d.S.

## **Art. 23**

### **Caratteristiche dei mezzi pubblicitari**

#### **Art. 23 C.d.S. - Art. 47 Reg. C.d.S. Pubblicità sulle strade e sui veicoli Definizione dei mezzi pubblicitari**

23.1 I mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del Reg. C.d.S. devono rispettare le caratteristiche indicate all'art. 49 del medesimo Regolamento e le prescrizioni di cui all'art. 23 del C.d.S.

## **Art. 24**

### **Convenzioni speciali**

24.1 I soggetti interessati siano essi Enti, Aziende o privati possono proporre all'Amm.ne comunale la stipula di apposite convenzioni con cui disciplinare la manutenzione e la cura del verde di spazi interclusi o prospicienti a svincoli, intersezioni, incroci o altre opere di viabilità.

24.2 Le singole convenzioni disciplineranno gli interventi di manutenzione e di cura del verde, nonché possibilità e le modalità di installazione di eventuali mezzi pubblicitari.

## **Art. 25**

### **Divieti**

#### **Art. 23 C.d.S. - Art. 51 Reg. C.d.S. Pubblicità sulle strade e sui veicoli Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

25.1 Sulle strade ricadenti nel centro abitato è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- su terreno di proprietà se ricadenti nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque di pertinenza stradale anche se collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri, ad eccezione dei segnali di servizi utili così come individuati dall'art. 10 del presente Regolamento;
- in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
- sui marciapiedi;

- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

## **Art. 26**

### **Vincoli storici e artistici**

26.1 Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 42/2004 "Codice dell'Ambiente", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.

26.2 Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità.

## **Art. 27**

### **Vincoli paesaggistici e ambientali**

27.1 Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n. 42/2004, "Codice dell'Ambiente", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari.

27.2 Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari.

## **CAPO V**

### **ILLECITI E SANZIONI**

## **Art. 28**

### **Art. 23 c. 13 quater C.d.S.**

#### **Rimozione d'urgenza**

28.1 Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'Ente competente, sia realizzata su suolo di proprietà o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

28.2 Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.

28.3 Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 gg., termine massimo di custodia.

28.4 In relazione alle spese di rimozione, l'Amm.ne comunale trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento; tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge 689/81;

## **Art 29**

### **Art. 23 c. 13 bis C.d.S. Rimozione previa diffida**

29.1 In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento d'urgenza, l'Amm.ne comunale diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto.

29.2 Decorso il suddetto termine, l'Amm.ne comunale provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

## **Art. 30**

### **Art. 23 C.d.S. - Art. 56 Reg. C.d.S. Pubblicità sulle strade e sui veicoli Vigilanza**

30.1 I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate, devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione contestazione della difformità e assegna il termine di 10 giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.

30.2 In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione comporta la revoca del provvedimento.

## **Art. 31 Vigilanza**

### **Art. 23 C.d.S. - Art. 56 Reg. C.d.S. Pubblicità sulle strade e sui veicoli Vigilanza**

31.1 Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo pec o raccomandata a/r al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. L'Amm.ne comunale, decorso tale termine, valutate le osservazioni pervenute dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per il recupero delle spese di rimozione sul titolare dell'autorizzazione.

## **Art. 32**

### **Servizi utili e frecce industriali**

#### **Art. 39 C.d.S. - Art. 136 Reg. C.d.S.**

##### **Segnali verticali**

##### **Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.**

32.1 La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale previste dal C.d.S. comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario.

32.2 Qualora l'impianto sia da considerarsi mezzo pubblicitario si applicheranno le sanzioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

## **Art. 33**

### **Sanzioni amministrative**

#### **Art. 23 C.d.S. commi dal 11 al 13 quater**

##### **Pubblicità sulle strade e sui veicoli.**

33.1 In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente applicabile in materia.

33.2 Gli Enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale e il Concessionario dei proventi individuato e disciplinato dal vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi Enti sono obbligati a vigilare sia sullo stato di conservazione, buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza concessi.

Al fine di agevolare le operazioni di verifica rispetto all'esecuzione delle installazioni, è richiesto alle imprese che eseguono i lavori d'installazione dell'impianto di avere con sé copia integrale dell'autorizzazione, da esibire a richiesta del personale tenuto alla vigilanza.

## **CAPO VI**

### **Articolo 34**

#### **Art. 27 comma 7 C.d.S.- art 53 comma 7 e art. 405 comma 2 Reg. C.d.S.**

##### **Oneri e corrispettivi**

34.1 L'Amm.ne comunale, fissa gli importi degli oneri relativi alle operazioni tecnico - amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o Nulla Osta ai sensi dell'art. 405, comma 2, del Reg. C.d.S., per installazione di mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

34.2 L'Amm.ne comunale definisce altresì, ai sensi dell'art. 53 del Reg. C.d.S., il corrispettivo annuo del canone dovuto dal soggetto richiedente l'autorizzazione. Il corrispettivo sarà determinato tenendo conto delle categorie delle strade e dei flussi dei veicoli transitanti giornalmente.

## **Articolo 35**

### **Rimborsi e recuperi**

35.1 La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, da richiedere entro 6 mesi dalla data del versamento, deve essere presentata per iscritto all'Amm.ne comunale che, verificato il presupposto per il rimborso, effettua la restituzione entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

35.2 L'Amm.ne comunale procede al recupero delle somme non versate entro 5 anni dalla data di scadenza stabilita per il pagamento del canone.

## **Articolo 36**

### **Affidamento del servizio**

36.1 La gestione degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari, comprese le attività di riscossione del canone, possono essere gestite direttamente dall'Amm.ne comunale o affidate a soggetti terzi fatta salva l'autorità in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 37**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

37.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

37.2 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine massimo di 1 anno dalla data di entrata in vigore.

#### **Art. 38**

#### **Entrata in vigore e disposizioni abrogate**

38.1 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa Delibera d'approvazione.

38.2 Da tale data vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.